

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 67

Regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari in attuazione dell'articolo 13, commi da 20 a 24, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Regolamento abrogato implicitamente dal Regolamento approvato con Deliberazione U.P. 1/10/2024, n. 129 (B.U.R. 16/10/2024, n. 42).

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari

Capo II
Contributo

- Art. 4 Procedimento per la concessione del contributo
- Art. 5 Risorse
- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Misura del contributo
- Art. 8 Spesa ammissibile
- Art. 9 Modifica del termine di svolgimento dell'iniziativa
- Art. 10 Rendicontazione
- Art. 11 Rideterminazione del contributo
- Art. 12 Revoca
- Art. 13 Avviso
- Art. 14 Utilizzo del logo consiliare
- Art. 15 Pubblicazione
- Art. 16 Portale informatico

Capo III
Disposizioni finali

Art. 17	Norme di prima applicazione
Art. 18	Trasparenza
Art. 19	Rinvio
Art. 20	Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 13, commi da 20 a 24, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), i soggetti beneficiari, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- iniziativa: una manifestazione, un evento o un progetto in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari;
 - contributo: il sostegno finanziario del Consiglio regionale all'iniziativa;
 - richiedente: il soggetto che formula la richiesta di contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;
 - beneficiario: il soggetto al quale è stato concesso il contributo del Consiglio regionale per l'iniziativa.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati fiscalmente riconosciuti, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.

2. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:
- enti pubblici;
 - partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati o realtà ad essi direttamente riconducibili;

- c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati o realtà ad essi direttamente riconducibili;
- d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite, ad eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;
- e) persone fisiche.

Capo II Contributo

Art. 4

(Procedimento per la concessione del contributo)

1. Il procedimento per la concessione del contributo avviene con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente secondo la procedura e le modalità stabilite dall'avviso pubblico di cui all'articolo 13, a pena di irricevibilità.

3. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo per l'anno solare di riferimento dell'avviso pubblico di cui all'articolo 13.

4. La domanda di contributo è inoltrata almeno sessanta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, a pena di inammissibilità.

5. La domanda deve contenere:

- a) una relazione illustrativa sull'iniziativa per cui il contributo viene richiesto;
- b) l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.

6. Alla domanda deve essere allegato un preventivo dettagliato delle spese stimate e l'indicazione dell'eventuale presenza di soggetti sostenitori o co-organizzatori che concorrono alla copertura delle spese relative all'iniziativa.

7. Entro venti giorni dalla ricezione la struttura competente verifica l'ammissibilità, la completezza e la conformità della domanda, accerta la completezza della documentazione allegata, concedendo un termine di dieci giorni per l'eventuale integrazione, decorsi inutilmente i quali è ritenuta irricevibile.

8. Al termine dell'istruttoria la struttura competente comunica al richiedente l'esito del procedimento.

Art. 5 *(Risorse)*

1. L'importo complessivamente stanziato per i contributi viene stabilito annualmente con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che approva l'avviso pubblico di cui all'articolo 13.

2. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza ammettere ulteriori disponibilità con successive deliberazioni al fine di finanziare le domande di contributo non ammesse a finanziamento per carenza di risorse.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Il contributo non può essere concesso qualora ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) l'iniziativa è organizzata a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica;
- b) l'iniziativa è un corso di formazione o aggiornamento, anche per la concessione di crediti formativi;
- c) l'iniziativa è un'attività e/o un evento interno alla vita del soggetto richiedente;
- d) l'iniziativa non è dotata di organizzazione autonoma;
- e) l'iniziativa costituisce esercizio di un'impresa, a norma della disciplina UE sugli aiuti di Stato;
- f) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso dal richiedente;
- g) l'iniziativa viene realizzata fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- h) l'iniziativa rientra tra gli eventi previsti dalla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), a eccezione di quelli a carattere straordinario e non ricorrente.

2. Il contributo non può essere altresì concesso qualora:

- a) il richiedente ha già ottenuto, per la medesima iniziativa, altri finanziamenti o contributi regionali;
- b) l'iniziativa prevede un costo complessivo inferiore a 1.500 euro o superiore a 30.000 euro;
- c) il contributo viene revocato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Art. 7 (Misura del contributo)

1. Per ciascuna iniziativa il contributo concedibile non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.

2. La misura del contributo non può essere superiore al 70 per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda.

Art. 8
(Spesa ammissibile)

1. Si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'iniziativa, intestate al richiedente, effettivamente sostenute e debitamente documentate ai sensi della normativa vigente.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti, strutture e scenografie, compresi montaggio e smontaggio, nonché noleggio di materiali e attrezzature, destinati all'iniziativa;
- b) servizi editoriali, grafici, tipografici e audiovisivi;
- c) spese di promozione, comunicazione e pubblicità;
- d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni e riconoscimenti non in denaro;
- e) compensi, rimborsi spese (viaggio, vitto e alloggio), adeguatamente documentati, riferibili a soggetti la cui partecipazione sia stata prevista nell'iniziativa;
- f) spese per diritti SIAE;
- g) spese di personale nella misura massima del 50 per cento delle spese complessive sostenute per l'iniziativa;
- h) spese generali e di segreteria, nella misura massima del 10 per cento delle spese complessive sostenute per l'iniziativa;
- i) spese per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di opere artistiche direttamente finalizzati all'iniziativa e che si esauriscono con la stessa, la cui pertinenza sia debitamente motivata e comprovata dal richiedente.

3. Sono in ogni caso escluse:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 2, lettera e);
- b) spese per acquisto di beni strumentali;
- c) spese ordinarie di funzionamento o gestione dei soggetti beneficiari.

Art. 9
(Modifica del termine di svolgimento dell'iniziativa)

1. Il beneficiario può richiedere una modifica delle date di avvio e conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo secondo i termini e le modalità previste dall'avviso di cui all'articolo 13.

Art. 10
(Rendicontazione)

1. L'erogazione del contributo avviene solo al termine dell'iniziativa.

2. Il beneficiario è tenuto a presentare alla struttura competente del Consiglio regionale, a titolo di rendiconto dell'iniziativa, idonea documentazione prevista dagli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione dettagliata sull'attività svolta, con indicazione dell'effettiva data di conclusione dell'iniziativa.

3. La relazione deve contenere l'attestazione che l'iniziativa è stata realizzata con l'impiego del contributo in conformità ai fini per i quali è stato concesso, una dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni eventualmente ottenute, nonché un prospetto analitico di tutte le spese sostenute, al lordo degli oneri.

4. Le spese rendicontate devono essere sostanzialmente coerenti con quelle indicate nel preventivo allegato alla domanda di contributo.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato in novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

6. La struttura consiliare competente verifica l'ammissibilità, la completezza e la conformità della documentazione allegata, concedendo un termine di venti giorni per l'eventuale integrazione, pena la revoca del contributo.

Art. 11

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo viene rideterminato e ridotto qualora, all'esito dell'istruttoria, l'importo della spesa validamente rendicontata risulti inferiore a quello anzitempo concesso.

Art. 12

(Revoca)

1. Si procede alla revoca del contributo quando ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a) importo rendicontato inferiore al 50 per cento di quello concesso;
- b) mancata realizzazione o rinuncia allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) iniziativa realizzata da soggetto differente dal beneficiario;
- d) rendicontazione ovvero eventuali integrazioni richieste non trasmessi entro i termini perentori fissati secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

2. Si procede altresì alla revoca del contributo qualora la realizzazione dell'iniziativa avvenga in modo sostanzialmente non conforme a quanto indicato nella domanda; al verificarsi di questa fattispecie, il soggetto beneficiario non potrà presentare domanda di contributo per i successivi cinque anni.

3. La revoca è disposta all'esito dell'istruttoria con provvedimento del dirigente responsabile della struttura consiliare competente o suo delegato.

Art. 13
(Avviso)

1. L'Ufficio di Presidenza approva annualmente un avviso pubblico per la concessione dei contributi contenente in particolare:

- a) finalità;
- b) beneficiari;
- c) risorse finanziarie disponibili;
- d) cause di esclusione;
- e) ammissibilità delle spese;
- f) termini e modalità di presentazione delle domande di contributo;
- g) procedimento, rendicontazione ed erogazione del contributo.

2. L'avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 14
(Utilizzo del logo consiliare)

1. Il beneficiario del contributo è obbligato a indicare che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Consiglio regionale" e ad apporre il logo istituzionale secondo le modalità e i termini previsti dall'avviso pubblico di cui all'articolo 13.

Art. 15
(Pubblicazione)

1. Tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi ai procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi oggetto del presente regolamento avvengono ai sensi della legge regionale 7/2000 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 16
(Portale informatico)

1. Il Consiglio regionale adotta un portale informatico dedicato alla ricezione delle domande di contributo e alle successive fasi di approvazione e rendicontazione.

2. Nelle more dell'adozione del portale informatico le modalità di presentazione della domanda di contributo vengono indicate nell'avviso pubblico di cui all'articolo 13.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 17
(Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'avviso pubblico di cui all'art. 13 è pubblicato entro il 28 febbraio 2024.

2. Per le iniziative previste nel primo quadrimestre del 2024 non trova applicazione il comma 4 dell'art. 4

Art. 18
(Trasparenza)

1. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale una pagina web contenente i link di accesso al portale dedicato di cui all'articolo 16, tutti i riferimenti normativi, i provvedimenti e la modulistica necessaria.

2. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati nel sito internet del Consiglio regionale secondo la disciplina vigente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.